



## Regolamento di utilizzazione del Grütli

*La Società svizzera di utilità pubblica (SSUP),*

considerato che:

1. il Grütli è considerato la «culla della Confederazione» e, come tale, per la Svizzera è un luogo d'importanza nazionale di grande valore simbolico. Esso rappresenta ciò che accomuna tutti gli abitanti della Svizzera;
2. chi visita il Grütli, in particolare chi vi organizza manifestazioni, è tenuto al rispetto e al riguardo nei confronti di questo luogo e delle altre persone che lo visitano;
3. il Grütli non può essere utilizzato per scopi che mettono in dubbio i valori fondamentali della Confederazione. Questi valori comprendono, tra gli altri, la tolleranza e la disponibilità a collaborare in modo costruttivo e nell'interesse del bene pubblico con chi sostiene opinioni diverse;
4. il Grütli non può essere utilizzato a fini politici particolari o per scopi commerciali;

*emana il seguente regolamento di utilizzazione del Grütli:*

### **Art. 1 Obbligo di autorizzazione e limitazioni**

Le seguenti attività sul Grütli necessitano di un'autorizzazione da parte della SSUP:

- a. visite da parte di gruppi di 50 e più persone;
- b. manifestazioni quali spettacoli teatrali, feste, riunioni, manifestazioni sportive;
- c. altre attività che esulano da un'utilizzazione comune, quali ad esempio riprese cinematografiche impegnative.

A prescindere dal numero di partecipanti, la SSUP non autorizza attività sul Grütli se gli organizzatori:

- a. non sono in grado di garantire la quiete pubblica, l'ordine pubblico e la sicurezza;
- b. perseguono uno scopo puramente commerciale;
- c. prendono di mira determinate persone o gruppi in Svizzera;
- d. polarizzano l'opinione pubblica e non accettano la molteplicità sociale e culturale;
- e. intendono trattare temi politici oggetto di una votazione popolare nei tre mesi successivi;
- f. intendono fare propaganda in favore di determinate persone e gruppi a meno di sei mesi da elezioni federali o cantonali.

Ogni anno la SSUP fissa un numero massimo di manifestazioni a cui partecipano oltre 300 persone. Se il numero massimo stabilito è superato, la SSUP può respingere una domanda di autorizzazione senza fornire ulteriori motivazioni.

## **Art. 2 Procedura**

Chi desidera organizzare sul Grütli un'attività soggetta ad autorizzazione presenta una richiesta alla SSUP compilando debitamente il modulo previsto a tal fine.

La richiesta deve essere presentata:

- a. per attività a cui partecipano meno di 300 persone, almeno tre mesi prima dell'inizio della manifestazione;
- b. per attività a cui partecipano 300 o più persone, almeno sei mesi prima dell'inizio della manifestazione.

Se è presentata all'ultimo momento e non è pertanto possibile chiarire sufficientemente tutti gli aspetti che la riguardano, la richiesta è respinta.

La richiesta deve contenere i seguenti dati:

- a. descrizione del progetto;
- b. informazioni concernenti le persone e le organizzazioni responsabili;
- c. programma della manifestazione;
- d. nomi di oratori e temi trattati, possibilmente con un breve riassunto del contenuto dei discorsi;
- e. numero dei partecipanti previsti;
- f. informazioni sulle strutture previste, quali tribune o infrastrutture;
- g. indicazione di eventuali sponsor;
- h. dettagli su trasporto, vitto, soccorsi, sicurezza, smaltimento rifiuti, trasporto materiale;
- i. utilizzazione o locazione degli edifici sul Grütli.

In caso di richieste che pongono questioni di sicurezza, la SSUP consulta gli organi di sicurezza del Cantone interessato.

La SSUP comunica per scritto la sua decisione ai richiedenti entro 30 giorni.

## **Art. 3 Regole di utilizzazione**

Non appena in possesso dell'autorizzazione, l'organizzatore si mette in contatto con il gestore del Grütli, con il quale discute di eventuali modifiche da apportare al terreno e dell'eventuale locazione di determinati edifici e impianti.

La presenza sul Grütli soggiace alle seguenti regole:

- a. va portato il dovuto rispetto a chi visita il luogo, agli edifici, agli impianti e alla natura;
- b. gli spostamenti avvengono sui sentieri; il terreno da pascolo va preservato;
- c. i fuochi all'aperto sono consentiti unicamente nei luoghi previsti a tal fine;
- d. i rifiuti vanno raccolti e smaltiti;
- e. il campeggio è vietato.

Il Grütli è raggiungibile a piedi o in battello. Il transito con veicoli sulla strada Seelisberg-Grütli è vietato.

Il gestore del Grütli vigila sulla corretta utilizzazione del sito. I visitatori rispettano le sue disposizioni.

Per determinate manifestazioni la SSUP può convenire con gli organizzatori regole supplementari.

#### **Art. 4 Responsabilità**

L'organizzatore di una manifestazione soggetta ad autorizzazione risponde, indipendentemente da colpe proprie, di ogni danno a persone e cose causato nel corso dell'evento alla Confederazione, alla SSUP, ai partecipanti, nonché a terzi.

L'organizzatore è tenuto a riconsegnare il luogo nelle condizioni originali, a smaltire i rifiuti e a riparare eventuali danni causati al terreno, ai sentieri e agli edifici.

#### **Art. 5 Sanzioni**

Se sul Grütli è organizzata un'attività senza la necessaria autorizzazione, la SSUP si riserva il diritto di procedere nei confronti dei responsabili:

- a. adendo le vie legali sul piano civile o penale;
- b. emanando un divieto d'accesso per una durata determinata.

Esaminando le richieste la SSUP tiene conto di precedenti violazioni dell'obbligo di richiedere l'autorizzazione.

Società svizzera di utilità pubblica, Zurigo, 9 gennaio 2014